

## ALLEGATO A

### **Nuove procedure per il rilascio del riconoscimento e la registrazione e l'autorizzazione degli stabilimenti ed impianti, e successivi atti connessi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio.**

La Regione Lazio, con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00252 del 04/07/2019 recante "Modifica delle procedure per il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009" ha posto in capo alle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di autorità competenti alla attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, come disposto dal Dlgs 193/2007, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base delle specifiche disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con il presente provvedimento si intende procedere alla revisione delle procedure e delle modalità operative nonché della relativa modulistica in sostituzione degli allegati B della determinazione dirigenziale n. G18971 del 24 dicembre 2014.

Il Regolamento (CE) n.1069/2009 stabilisce:

- articolo 23 - obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;
- articolo 24 - obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

### **RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24, come di seguito riportato:

<b>Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento</b>
<b>a) Trasformazione</b> , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
<b>b) Incenerimento</b> diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
<b>c) coincenerimento</b> diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
<b>d) uso come combustibile</b> di sottoprodotti e prodotti derivati
<b>e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</b>
<b>f) fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti</b> (ex impianti tecnici)
<b>g) Compostaggio e biogas</b>
<b>h) Manipolazione</b> dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Selezione</li><li><input type="checkbox"/> Taglio</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerazione</li><li><input type="checkbox"/> Congelamento</li><li><input type="checkbox"/> Salatura</li><li><input type="checkbox"/> Asportazione pelli</li></ul>

Asportazione materiale specifico a rischio

**i) Magazzinaggio** dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)

**j) Magazzinaggio** di prodotti derivati destinati ad essere:

- i) Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
- ii) Usati come combustibile
- iii) Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)
- iv) Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

A seguito dell'innovazione legislativa introdotta dalla Legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con cui viene esclusa la trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione via fax, è richiesto di trasmettere tramite PEC- Posta Elettronica Certificata- tutta la documentazione tecnicamente trasmissibile con questa modalità (in applicazione degli artt. 6 e 48 del codice di cui al decreto n.82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

L'utilizzo della PEC consente di riconoscere la validità agli effetti di legge della trasmissione e ricezione dei messaggi (art.4 D.P.R. n.68 dell'11 febbraio 2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"), andando a sostituire la raccomandata a/r in quanto strumento di comunicazione telematica sicuro e "certificato".

Per garantire la paternità e l'integrità dei documenti allegati alla PEC, invece, viene richiesto l'utilizzo della firma digitale da parte di colui che spedisce o rilascia la documentazione (art.22 del CAD, c.1).

Qualora non fosse possibile l'utilizzo della firma digitale (considerato che la PEC certifica l'invio e la ricezione della corrispondenza elettronica e che la firma digitale va invece a sostituire la firma autografa dell'autore del documento stesso), l'istanza o la dichiarazione trasmessa via PEC effettuata tramite la sottoscrizione materiale dell'istanza scansionata e con la relativa allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore, è da considerarsi pienamente valida in quanto in tal modo viene comunque raggiunta la ratio della norma, ovvero viene identificato in modo certo l'autore del documento inviato (combinato disposto dell'art. 38 c.3 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 65 del CAD, D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005).

La ditta interessata dovrà dichiarare la conformità all'originale degli atti trasmessi via PEC, mediante autodichiarazione (campo obbligatorio nell'istanza).

Ulteriori modificazioni normative sono intervenute successivamente ed in particolare quelle concernenti le modalità di semplificazione dell'Amministrazione pubblica sugli adempimenti in capo ai soggetti che intendono iniziare un'attività produttiva, nonché il ruolo degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP).

Il DPR 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nel SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica; il

SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione (art. 2 comma 3).

Il ruolo del SUAP è stato peraltro definito a livello regionale con la L.R. 7 del 14 luglio 2014 che, all'art 2, comma 56 sancisce che la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei comuni, singoli o asso/ciati, che gestiscono lo sportello unico. Nella realizzazione della piattaforma unica la Regione tiene conto dei sistemi già realizzati dai comuni, singoli o associati, compresa Roma Capitale.

La Regione, inoltre, promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti (comma 57).

E' prevista inoltre l'adozione, da parte degli sportelli unici, del sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

## **PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO O IMPIANTO DA REALIZZARE EX NOVO O DA RISTRUTTURARE**

### ***1. Presentazione dell'istanza***

Al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Asl territorialmente competente, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta al SUAP del Comune competente per territorio, nell'ambito del procedimento di cui al Capo IV del DPR 160/2010, **l'istanza di riconoscimento** via PEC, utilizzando/compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile scheda A1, allegando la seguente documentazione:

1. scheda di rilevazione tipologia di attività datata e firmata (facsimile scheda B);
2. planimetria dello stabilimento redatta datata e firmata dal tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti e relativa destinazione d'suo, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte **PERMANENTEMENTE** oppure **TEMPORANEAMENTE** in condizioni di assoluta separazione;
4. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP;
5. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (facsimile modello A10) relativa a:
  - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

- b) possesso della certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura per la quale si richiede il riconoscimento
- c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni
- d) documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni.
- e) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia;
  8. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
  9. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
  10. 2 attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, del valore corrente per l'istanza e per il titolo autorizzativo, versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice Tributo 456T);
  11. ricevuta del versamento di € 1.032,91 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato (è previsto un unico importo e versamento per stabilimento anche in caso di richiesta di riconoscimento per più attività)

Nel caso in cui si proceda all'invio dell'istanza e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di chi spedisce la documentazione.

## **2. Conferenza di servizi**

Il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocando anche il Dipartimento di Prevenzione della ASL per territorio competente - compreso il Servizio Veterinario - e trasmettendo l'istanza e tutta la documentazione allegata, nel caso in cui:

- per la realizzazione dello stabilimento e l'esercizio dell'attività, siano necessari più atti di assenso, tra cui il rilascio del riconoscimento,
- su richiesta dell'impresa;
- su richiesta di una o più amministrazioni coinvolte;
- se ha avuto luogo una conferenza dei servizi preliminare ex art. 14 co. 3 l. 241/90<sup>1</sup>.

La conferenza di servizi decisoria può essere indetta in forma semplificata e in modalità asincrona ovvero in forma simultanea e in modalità sincrona, secondo quanto stabilito dagli artt. 14 bis e 14 ter della l. 241/1990.

La conferenza di servizi ha per oggetto il **PROGETTO** dello stabilimento ed il provvedimento che scaturisce dai lavori della conferenza è **AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL**

---

<sup>1</sup> per progetti di particolare complessità l'impresa, con motivata richiesta corredata da uno studio di fattibilità, può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

**PROGETTO**, la cui adozione compete al SUAP ai sensi del Capo IV del DPR 160/2010, e confluisce della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

In questa fase il Dipartimento di Prevenzione della ASL per territorio competente - compreso il Servizio Veterinario -, ricevuta l'istanza:

- verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata, richiedendo eventualmente integrazioni o chiarimenti entro il termine massimo di 15 giorni stabilito dalla L. 241/1990;
- esprime il **parere igienico-sanitario sul progetto** in sede di conferenza entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 (90 giorni).

Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, ed il SUAP abbia comunque adottato il provvedimento autorizzatorio sulla base delle posizioni prevalenti, può proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla comunicazione dell'atto autorizzatorio. L'opposizione sospende gli effetti giuridici dell'atto autorizzatorio. La mancata proposizione dell'opposizione da parte della ASL corrisponde al suo tacito assenso.

### ***3. Esecuzione del progetto e collaudi***

Una volta ricevuta dal SUAP la comunicazione dell'avvenuta adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio all'esecuzione del progetto, l'impresa comunica al SUAP l'inizio dei lavori.

Una volta che questi siano stati conclusi, l'impresa comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori allegando, qualora necessario, il certificato di collaudo.

Entro cinque giorni dal ricevimento, il SUAP trasmette il certificato di collaudo e l'altra documentazione agli Enti della P.A. coinvolti nel procedimento, tra cui la ASL; tali Enti possono effettuare a loro volta il collaudo procedendo all'esame, alle verifiche ed alle prove necessarie ad accertare la rispondenza delle caratteristiche di allestimento dello stabilimento a quanto indicato nel progetto approvato e, pertanto, a verificare l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente.

Ai fini della tutela della salute, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono tenuti a collaudare gli stabilimenti per i quali è stato richiesto il riconoscimento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SUAP.

### ***4. Riconoscimento condizionato***

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuto il collaudo e l'ulteriore documentazione dal SUAP:

- effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico- sanitari, strutturali e gestionali previsti dalla specifica normativa comunitaria;
- in sede di sopralluogo prende visione della documentazione specificata nella dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (facsimile modello A10);

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole degli accertamenti effettuati e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'atto di riconoscimento. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'Operatore del Settore li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole,

il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990. L'esito sfavorevole verrà inoltre comunicato al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per gli eventuali atti di competenza;

- in caso di presenza dei requisiti idonei, redige il parere favorevole al riconoscimento condizionato dell'impianto (Facsimile scheda A8) e la richiesta di attribuzione del numero di riconoscimento (approval number) di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (facsimile scheda A1a) da inviare entrambe via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione assieme alla copia della scheda di rilevazione tipologia di attività (facsimile scheda B).

Si fa presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme all'istanza di riconoscimento o atti conseguenti (ampliamento, voltura ecc.) non costituisce evidenza dell'attività condotta sul territorio, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata. Pertanto, agli atti degli uffici dei Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione (es. check list), attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

Prima di rilasciare il parere favorevole al riconoscimento di un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, l'Asl verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'allegato XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione.

L'Area Promozione della Salute e Prevenzione della Regione Lazio, ricevuta la richiesta da parte della ASL territorialmente competente:

- procede all'inserimento dello stabilimento nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture con attribuzione del relativo numero di riconoscimento (approval number);
- comunica formalmente via PEC l'attribuzione di tale numero al Servizio Veterinario della ASL (facsimile modello A11).

La ASL, ricevuta la comunicazione dell'attribuzione dell'approval number da parte della Regione, adotta l'atto di **riconoscimento condizionato** mediante determinazione, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP.

Copia dell'atto va inviata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria- Area Promozione della Salute e Prevenzione, per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

Si evidenzia che **all'atto di riconoscimento non si applica l'istituto del silenzio-assenso**, ai sensi dell'art. 14bis co. 4 della L. 241/1990<sup>2</sup>, in quanto derivante da disposizioni del diritto dell'Unione europea che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, nello specifico il Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In ogni caso si ricorda che la ASL non può esimersi dall'adozione degli atti di propria competenza, e lo deve fare nel rispetto del termine di legge.

L'eventuale superamento del termine da parte della ASL potrebbe comportare un danno per l'impresa richiedente, anche in considerazione del fatto che ai riconoscimenti non può essere

---

<sup>2</sup> art. 14bis co. 4 della L. 241/1990: *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”.*

applicato il meccanismo del silenzio-assenso come stabilito dal punto 4 dell'art. 20 della L. 241/90; in tal caso l'impresa può richiedere alla ASL l'"Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dell'art. 2 bis della L. 241/90.

### **5. Riconoscimento definitivo**

Come indicato all'art. 44 del Reg. (CE) n.1069/2009, il **riconoscimento condizionato** è valido per un periodo di tre mesi dalla data della notifica dell'atto all'interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività.

A conclusione del periodo, il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente procede agli accertamenti del caso, verificando l'effettiva implementazione dei requisiti gestionali connessi al concreto svolgersi dell'attività.

Qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, il riconoscimento provvisorio viene prorogato di ulteriori tre mesi (termine improrogabile), dandone comunicazione all'interessato ed alla competente Area regionale. Nel caso in cui alla scadenza dei termini massimi previsti (sei mesi dalla notifica dell'atto di riconoscimento provvisorio all'interessato) gli accertamenti effettuati evidenzino ancora la mancanza dei requisiti gestionali necessari, il riconoscimento condizionato perde efficacia trascorsi i 6 mesi totali dalla notifica dell'atto di riconoscimento provvisorio all'interessato.

Tale evenienza viene notificata dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente all'interessato per il tramite del SUAP, al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per gli atti di competenza e all'Area regionale competente per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

In caso di **esito favorevole**, la ASL provvede a redigere il parere favorevole e ad adottare l'atto di **riconoscimento definitivo**, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP ed inviando copia alla Regione Lazio per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, è inserito, **a cura della Regione**, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

### **STABILIMENTI O IMPIANTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) DI COMPETENZA REGIONALE**

Nel caso in cui lo stabilimento o impianto debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza regionale ai sensi dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta l'istanza di riconoscimento inclusa nel procedimento unico ex DPR 160/2010, unitamente agli altri atti di assenso e titoli da acquisire nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, all'Autorità Competente per la VIA.

In questo caso la conferenza di servizi è sempre convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, dall'Autorità Competente per la VIA secondo le disposizioni dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della DGR n. 132/2018.

## **AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda ampliare la propria attività (per settore e/o categoria e/o attività e/o prodotti) nell'ambito delle Sezioni previste dal campo di applicazione dell'articolo 24 del del Regolamento (CE) n.1069/2009 presenta al SUAP del Comune competente per territorio l'istanza di ampliamento via PEC, utilizzando / compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile schedaA2. allegando la seguente documentazione:

1. scheda di rilevazione tipologia di attività datata e firmata (facsimile scheda B);
2. planimetria dello stabilimento redatta datata e firmata dal tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti e relativa destinazione d'suo, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte **PERMANENTEMENTE** oppure **TEMPORANEAMENTE** in condizioni di assoluta separazione;
4. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP;
5. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (facsimile modello A10) relativa a:
  - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
  - b) possesso della certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura per la quale si richiede il riconoscimento
  - c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni
  - d) documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni.
  - e) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia;
8. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
9. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
10. 2 attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, del valore corrente per l'istanza e per il titolo autorizzativo, versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice Tributo 456T);

11. ricevuta del versamento di € 103,29 sul C/C postale su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato (è previsto un unico importo e versamento per stabilimento anche in caso di richiesta di riconoscimento per più attività);

Nel caso in cui si proceda all'invio dell'istanza e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di chi spedisce la documentazione.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza trasmessa dal SUAP:

- verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
- effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico- sanitari, strutturali e gestionali previsti dalla specifica normativa comunitaria;
- in sede di sopralluogo prende visione della documentazione specificata nella dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (facsimile modello A10);

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole delle verifiche effettuate e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'ampliamento dell'atto di riconoscimento. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'Operatore del Settore li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole, il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP. Di tali atti viene data comunicazione al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per i provvedimenti di competenza.
- in caso di presenza dei requisiti idonei, redige il parere favorevole all'ampliamento del riconoscimento dell'impianto (Facsimile scheda A8) e la richiesta di aggiornamento del numero di riconoscimento di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (facsimile scheda A2a) da inviare entrambe via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione assieme alla copia della scheda di rilevazione tipologia di attività (facsimile scheda B).

Si fa presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme all'istanza di riconoscimento o atti conseguenti (ampliamento, voltura ecc.) non costituisce evidenza dell'attività condotta sul territorio, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata. Pertanto, agli atti degli uffici dei Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione (es. check list), attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

Prima di rilasciare il parere favorevole al riconoscimento di un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, l'Asl verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'allegato XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione.

L'Area Promozione della Salute e Prevenzione della Regione Lazio, ricevuta la richiesta da parte della ASL territorialmente competente:

- procede all'aggiornamento dei dati dello stabilimento nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture con l'aggiornamento del relativo numero di riconoscimento (approval number);

- comunica formalmente via PEC l'attribuzione di tale numero al Servizio Veterinario della ASL (facsimile modello A11).

La ASL, ricevuta la comunicazione dell'aggiornamento dell'approval number da parte della Regione, adotta l'atto di riconoscimento mediante determinazione, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP.

Copia dell'atto va inviata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Promozione della Salute e Prevenzione, per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

## **VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE (VOLTURA)**

In caso di variazione della ragione sociale relativa ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, il titolare o il legale rappresentante **della nuova ragione sociale** deve presentare via PEC istanza di variazione di ragione sociale al SUAP del Comune competente per territorio, che la trasmette alla Asl territorialmente competente, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile schedaA3 ed allegando la seguente documentazione:

1. atti attestanti la variazione della ragione sociale (rogito notarile/scrittura privata autenticata dal Notaio: affitto/cessione d'Azienda, cambio di denominazione sociale, ecc.);
2. ricevuta del versamento di € 103,29 sul C/C postale su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato;
3. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l'istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente, versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T);
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia;
5. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta subentrante;

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia del documento di identità del richiedente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza e verificata la correttezza formale e sostanziale della stessa e della documentazione allegata

- procede alla redazione del parere favorevole alla voltura della ragione sociale dell'atto di riconoscimento dell'impianto (facsimile scheda A8) e la richiesta di voltura del numero di riconoscimento di cui al Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute (facsimile scheda A3a) da inviare entrambe via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione.

L'Area Promozione della Salute e Prevenzione della Regione Lazio, ricevuta la richiesta da parte della ASL territorialmente competente:

- procede alla voltura della ragione sociale dello stabilimento nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture;
- comunica formalmente via PEC l'avvenuta variazione al Servizio Veterinario della ASL (facsimile modello A11).

La ASL, ricevuta la comunicazione della voltura da parte della Regione, adotta l'atto di voltura mediante determinazione, notificando l'originale al richiedente per il tramite del SUAP.

Copia dell'atto va inviata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Promozione della Salute e Prevenzione, per i necessari adempimenti in relazione al sistema S.INTE.S.I.S. Strutture.

### **COMUNICAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE (che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento)**

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda apportare modifiche strutturali, impiantistiche, senza alcun ampliamento di settore e/o categoria e/o attività e/o prodotti, presenta via PEC al SUAP del Comune competente per territorio, che la trasmette alla Asl territorialmente competente, la comunicazione di modifica strutturale e/o impiantistica, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile Scheda A4 allegando la seguente documentazione:

1. planimetria aggiornata dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal tecnico abilitato, **con indicazione delle modifiche apportate**;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, **con indicazione delle modifiche apportate**, datata e firmata.
3. per le attività elencate all'articolo 29 del Reg. CE n. 1069/09 relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei pericoli condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP e del sistema di tracciabilità;

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione e della documentazione tramite PEC ma senza firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia del documento di identità del richiedente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza:

- verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
- effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico- sanitari, strutturali e gestionali previsti dalla specifica normativa comunitaria;
- in sede di sopralluogo prende visione della documentazione specificata nella dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (facsimile modello A10);

Completati gli accertamenti del caso, il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del Servizio procede come segue:

- in caso di mancanza dei requisiti previsti, comunica all'interessato, per il tramite del SUAP, l'esito sfavorevole delle verifiche effettuate e prescrive gli adeguamenti necessari ai fini dell'approvazione delle modifiche apportate. Al compimento degli opportuni adeguamenti, l'Operatore del Settore li comunica al Servizio Veterinario richiedendo un nuovo sopralluogo. Nel caso in cui gli accertamenti conducano ad un nuovo parere non favorevole, il procedimento amministrativo avrà esito negativo da comunicarsi all'interessato, per il tramite del SUAP. Di tali atti viene data comunicazione al comune/municipio nel cui territorio insiste lo stabilimento, per i provvedimenti di competenza.
- in caso di accertamento favorevole alle modifiche comunicate, redige apposito parere favorevole e prende atto delle modifiche strutturali e/o impiantistiche dandone riscontro al titolare o al legale rappresentante dello stabilimento per il tramite del SUAP.

## **CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' (TOTALE O PARZIALE) E RIATTIVAZIONE**

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, che intenda cessare o sospendere, totalmente o parzialmente o riattivare le attività svolte nel proprio impianto presenta via PEC al SUAP del Comune competente per territorio, che la trasmette alla Asl territorialmente competente, la comunicazione di cessazione o sospensione totale o parziale o di riattivazione delle attività, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il facsimile scheda A5.

Nel caso in cui si proceda all'invio della comunicazione tramite PEC ma senza firma digitale deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

- In caso di sospensione totale o parziale di attività, il Servizio Veterinario, una volta ricevuta la comunicazione facsimile scheda A5, invia la scheda A5a via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione che provvede alla sospensione dello stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl (facsimile modello A11).

Si precisa che la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto può essere protratta al massimo per 24 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

La riattivazione dell'attività, entro il tempo massimo previsto, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole (facsimile scheda A8) del competente Servizio Veterinario circa il mantenimento dei requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria, da trasmettersi, assieme alla scheda A5a, via PEC alla Regione che provvede a riattivare lo stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl (facsimile modello A11). Anche in questa circostanza, agli atti degli uffici dei Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione (es. check list), attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

In caso di cessazione totale o parziale di attività, il Servizio Veterinario, una volta ricevuta la comunicazione facsimile scheda A5:

- adotta l'atto di revoca del riconoscimento in precedenza concesso e lo notifica in originale al richiedente per il tramite del SUAP.
- invia la scheda A5a e dell'atto di revoca del riconoscimento via PEC alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione che provvede a revocare lo stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla Asl (facsimile modello A11).

## **REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI**

L'elemento di novità dei Regolamenti 1069/09 e 142/11 è costituito dalla procedura di registrazione: tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, come di seguito indicato:

<b>Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento</b>
Trasporto

Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Concerie</li> <li><input type="checkbox"/> Attività di tassidermia</li> <li><input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini</li> <li><input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine</li> <li><input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)</li> </ul>
*Utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

\* Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento **SOLO** in caso di scambi intracomunitari o di import/export.

Ogni stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una notifica al SUAP del Comune competente per territorio in cui ha sede l'attività (la rimessa in caso di trasporto) o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, l'attività di intermediazione senza possesso fisico della merce), dell'**apertura** (facsimile scheda A6), della **variazione di titolarità/ragione sociale** (voltura facsimile scheda A6a) o delle **modifiche di attività** (aggiornamento facsimile scheda A6b), della **sospensione/cessazione** di ogni attività soggetta a registrazione (facsimile scheda A6c).

Il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, ricevuta la richiesta di registrazione dal SUAP, richiede alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione (facsimile scheda A7). Analogamente, il Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente, richiede alla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria Area Promozione della Salute e Prevenzione l'aggiornamento della registrazione, nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, relativamente a **variazione di titolarità/ragione sociale** (voltura facsimile scheda A7a), **modifiche di attività** (aggiornamento facsimile scheda A7b), **sospensione/cessazione** di ogni attività soggetta a registrazione (facsimile scheda A7c).

L'Area Promozione della Salute e Prevenzione comunica al Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente, l'avvenuta registrazione, voltura, modifiche di attività, sospensione/cessazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, utilizzando il fac simile modello A11.

L'Operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del Servizio Veterinario (facsimile scheda A9).

Per accertate esigenze locali e limitatamente al proprio ambito territoriale il Servizio Veterinario della ASL, può consentire, previa specifica autorizzazione, il trasporto, **sul medesimo automezzo e contemporaneamente**, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati (art. 5 comma 7 linee guida nazionali). L'operatore che intende effettuare tale trasporto richiede specifica autorizzazione al Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente utilizzando il facsimile scheda A9 e barrando l'apposito spazio previsto.

Le Asl, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla Regione Lazio l'elenco di tali autorizzazioni in deroga secondo il facsimile modello A12.

In caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a **differenti categorie sullo stesso automezzo** o contenitore, in **tempi diversi** (art. 5 comma 8 linee guida nazionali), l'Operatore dovrà chiedere il nulla osta al Servizio Veterinario, barrando l'apposito spazio previsto nell' facsimile scheda A9.

L'operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011; la verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'Asl. Nel caso di false dichiarazioni, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

## **SOSPENSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

Il riconoscimento può essere sospeso o revocato quando, in sede di controllo ufficiale, vengano riscontrate gravi non conformità che, per la loro natura ovvero perché ripetutesi spesso nel tempo, indichino che siano venuti meno i requisiti generali e specifici dettati dalle norme vigenti. In tali circostanze l'Autorità Competente adotta i provvedimenti di sospensione/revoca del riconoscimento comunicandoli, oltre che all'interessato per il tramite del SUAP, anche alla Regione Lazio per i dovuti aggiornamenti del sistema S.INTE.S.I.S. – Strutture.

## **REQUISITI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO**

L'atto di riconoscimento (ed i suoi aggiornamenti), adottato mediante atto dirigenziale, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Normativa di riferimento generale e specifica.
- Riferimenti all'istanza con data di presentazione ed elementi identificativi dell'impresa (denominazione, titolarità, codice fiscale/partita IVA, sede legale, sede operativa dello stabilimento, ecc.).
- Tipologia produttiva, con specifica: del settore, della categoria, del tipo di attività svolta, del metodo di trasformazione.
- Riferimento alla verifica effettuata sulla completezza e congruità della documentazione presentata.
- Riferimento agli accertamenti svolti ed allo specifico parere espresso (data del sopralluogo ed esito).
- Specifiche relative al tipo di atto concesso (riconoscimento condizionato, definitivo, ampliamento, ecc.).
- Approval number (numero di riconoscimento generato dal Sistema SINTESIS).
- Descrizione della/e modifica/che intervenuta/e in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

Dovranno inoltre essere presenti le seguenti diciture:

*Il presente atto non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività in mancanza di altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio dell'attività.*

e, in caso di atto di riconoscimento condizionato:

*Il presente atto di riconoscimento condizionato ha una validità di tre mesi dalla data della sua emissione, rinnovabile per ulteriori tre mesi trascorsi i quali l'atto stesso perde improrogabilmente di efficacia e decade d'ufficio il numero di riconoscimento ABP.....*

ovvero, in caso di atto di riconoscimento definitivo:

*Il presente atto di riconoscimento definitivo potrà essere revocato nel caso risultino non osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.*

nonchè, in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento:

*Il presente atto, potrà essere revocato nel caso risultino non osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.*

*Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica*

## **TARIFFE**

### ***RICONOSCIMENTO***

versamento di € 1.032,91 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato (è previsto un unico importo e versamento per stabilimento anche in caso di richiesta di riconoscimento per più attività);

### ***VOLTURA E VARIAZIONE/AMPLIAMENTO***

Versamento di € 103,29 sul C/C postale o su Conto Corrente Bancario stabilito dalla ASL competente per territorio e ad essa intestato;

### ***TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE***

Ai fini della registrazione, voltura e variazione/ampliamento l'ASL riscuote l'importo di € 50.00. Per la cancellazione dagli elenchi non è previsto il pagamento.

### **Elenco facsimili**

SCHEDA A1  
SCHEDA A1a  
SCHEDA A2  
SCHEDA A2a  
SCHEDA A3  
SCHEDA A3a  
SCHEDA A4  
SCHEDA A5  
SCHEDA A5a

SCHEDA A6  
SCHEDA A6a  
SCHEDA A6b  
SCHEDA A6c  
SCHEDA A7  
SCHEDA A7a  
SCHEDA A7b  
SCHEDA A7c  
SCHEDA A8  
SCHEDA A9  
MODELLO A10  
MODELLO A11  
MODELLO A12